



Comune di Bastia Umbra
Provincia di Perugia

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E IL
FUNZIONAMENTO
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

(Approvato con D.C.C. n° 11 del 28/04/2011)

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

I N D I C E

TITOLO I – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1: Oggetto ed interpretazione del Regolamento
- Art. 2: Sede delle adunanze

CAPO II – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 3: Elezione, durata e revoca
- Art. 4: Poteri e funzioni

CAPO III – CONSIGLIERI COMUNALI

- Art. 5: Entrata in carica
- Art. 6: Dimissioni
- Art. 7: Decadenza dalla carica
- Art. 8: Sospensione dalle funzioni
- Art. 9: Incompatibilità
- Art. 10: Diritti
- Art. 11: Doveri e responsabilità

CAPO IV – GRUPPI CONSILIARI

- Art. 12: Costituzione e composizione
- Art. 13: Dotazioni logistiche
- Art. 14: Capi Gruppo
- Art. 15: Conferenza dei Capi Gruppo

CAPO V – COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

- Art. 16: Costituzione e composizione
- Art. 17: Funzioni
- Art. 18: Presidenza e convocazione
- Art. 19: Funzionamento
- Art. 20: Segreteria delle Commissioni – verbale delle sedute

CAPO VI – COMMISSIONI SPECIALI

- Art. 21: Commissione di controllo e garanzia
- Art. 22: Commissioni speciali e d'inchiesta

TITOLO II – DISCIPLINA DELLE SEDUTE

CAPO I – TIPOLOGIA DELLE SEDUTE

- Art. 23: Sedute ordinarie, straordinarie ed urgenti
- Art. 24: Sedute pubbliche e segrete
- Art. 25: Sedute “aperte” e congiunte

Art. 26: Sedute consiliari con ripresa televisiva

CAPO II – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 27: Competenza della convocazione

Art. 28: Avviso di convocazione – caratteristiche

Art. 29: Avviso di convocazione – modalità e termini di consegna

CAPO III – ORDINE DEL GIORNO E DEPOSITO DEGLI ATTI

Art. 30: Ordine del giorno – predisposizione

Art. 31: Ordine del giorno – pubblicazione e diffusione

Art. 32: Deposito degli atti

CAPO IV – APERTURA DELLE SEDUTE

Art. 33: Appello e verifica del numero legale

Art. 34: Validità delle sedute – prima e seconda convocazione

Art. 35: Designazione degli scrutatori

Art. 36: Comportamento del pubblico

CAPO V – ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE

Art. 37: Ordine di trattazione degli argomenti

Art. 38: Interventi di esterni

Art. 39: Segretario delle sedute

Art. 40: Verbale delle sedute – redazione e firma

CAPO VI – COMUNICAZIONI, QUESTIONI D'ATTUALITA', DELIBERAZIONI, ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO, QUESTIONI PROCEDURALI

Art. 41: Comunicazioni

Art. 42: Iniziativa in ordine alle proposte di deliberazione

Art. 43: Procedure relative alle proposte di deliberazione

Art. 44: Emendamenti e sotto-emendamenti

Art. 45: Interrogazione

Art. 46: Interpellanza

Art. 47: Mozione

Art. 48: Ordine del giorno

Art. 49: Mozione d'ordine

Art. 50: Fatto personale

Art. 51: Questione pregiudiziale e questione sospensiva

Art. 52: Disposizioni comuni

CAPO VII – DISCUSSIONE

Art. 53: Criteri generali

Art. 54: Interventi – modalità

Art. 55: Interventi – durata

CAPO VIII – VOTAZIONI

Art. 56: Dichiarazioni di voto

Art. 57: Votazioni in forma palese e segreta

Art. 58: Ordine delle votazioni

Art. 59: Deliberazioni immediatamente eseguibili

TITOLO III – ALTRE ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I – NOMINE E DESIGNAZIONI

Art. 60: Nomine e designazioni di rappresentanti dell'Amministrazione Comunale

Art. 61: Nomine e designazioni di rappresentanti del Consiglio Comunale

Art. 62: Pari opportunità

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 63: Diffusione del Regolamento

Art. 64: Entrata in vigore

Art. 65: Norma transitoria inerente le Commissioni Consiliari Permanenti

TITOLO I – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Oggetto ed interpretazione del Regolamento

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione interpretativa è adottata dal Presidente del Consiglio, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario generale e dei Capi Gruppo presenti in aula.

Art. 2: Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, nel salone consiliare.
2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio Comunale ed alla segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio. Altro apposito spazio, idoneo a garantire il miglior esercizio della loro attività, è riservato agli organi di informazione.
3. Su proposta del Sindaco o del Presidente del Consiglio Comunale, la Conferenza dei Capi Gruppo può stabilire, a maggioranza dei Consiglieri rappresentati, che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, per ragioni di carattere sociale, culturale e sportivo che facciano ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della Comunità. Nei casi d'urgenza decide il Presidente del Consiglio Comunale, d'intesa con il Sindaco.
4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

CAPO II – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 3: Elezione, durata e revoca

1. Il Consiglio Comunale elegge il Presidente, nel proprio seno ed a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati; la votazione ha luogo in forma segreta.
2. Ove dopo le prime due votazioni non si raggiunga il quorum richiesto si procede ad una terza votazione, da tenersi nella stessa seduta, nella quale risulterà eletto Presidente il Consigliere che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei componenti l'organo.
3. Il Presidente rimane in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale, salvo i casi previsti dal successivo comma.
4. Oltre che per dimissioni volontarie, nel qual caso si procede alla sostituzione nella stessa seduta in cui ne viene preso atto o in eventuali sedute successive convocate dal Sindaco, il Presidente cessa dalla carica per richiesta motivata di un terzo dei consiglieri in carica, presentata al Consiglio Comunale, e voto palese espresso dalla maggioranza degli stessi alla prima seduta utile; se la proposta di revoca viene approvata, il Consiglio è convocato entro 15 giorni per l'elezione del nuovo Presidente.

5. L'elezione del nuovo Presidente avviene con le stesse modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2.
6. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio la presidenza è assunta dal Consigliere Anziano, individuato in conformità al disposto di cui all'art. 40, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 4: Poteri e funzioni

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione, assicurando e garantendo il rispetto dei tempi previsti ed assegnati per ciascun intervento; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato; mantiene l'ordine nella sala consiliare, disponendo sull'utilizzo del personale di Polizia Municipale ivi assegnato.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale, di concerto con il Sindaco, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, sentita la Conferenza dei Capi Gruppo.
6. Il Presidente promuove e cura i rapporti del Consiglio Comunale con il Sindaco, la Giunta, le Commissioni consiliari, il Collegio dei Revisori dei conti, le istituzioni ed aziende speciali e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.
7. Il Presidente del Consiglio Comunale vigila sulla corretta comunicazione delle attività del Consiglio comunale, assicurando una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
8. Allo stesso sono demandate - di concerto con la Conferenza dei Capi Gruppo – le seguenti funzioni :
 - a. coordinamento dei lavori nelle Commissioni Consiliari, assicurando altresì i mezzi necessari per l'adempimento delle loro funzioni ;
 - b. garanzia e tutela delle prerogative ed il libero esercizio dei diritti dei consiglieri ;
 - c. compiti inerenti strutture, risorse e servizi necessari per il funzionamento del Consiglio, secondo quanto disposto dalla normativa in vigore e dal presente regolamento.
9. Il Presidente ha facoltà di prendere la parola in ogni momento e può sospendere o togliere la seduta facendo redigere motivato processo verbale.

CAPO III – CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 5: Entrata in carica

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i

quali sussiste una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge o di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto.

3. Nel caso di successiva cessazione dalla carica di Consigliere Comunale, si procede alla surrogazione ai sensi del successivo articolo 6, prendendo atto della vacanza e convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge.

Art. 6: Dimissioni

1. Le dimissioni dei Consiglieri dalla carica debbono essere indirizzate al Presidente del Consiglio ed assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione.
2. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci dalla data della loro presentazione all'Ufficio di Protocollo.
3. Il Consiglio – entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, dovrà procedere alla surrogazione, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità per il soggetto surrogante, con separate deliberazioni – riguardo all'ordine di presentazione delle dimissioni – quale risulta dal protocollo.

Art. 7: Decadenza dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità, non rimossa a termini di legge, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere interessato con le forme e modalità stabilite dalla legge e dal presente Regolamento.
2. I Consiglieri decadono dalla carica per ingiustificate assenze a tre sedute consecutive del Consiglio o a cinque nel corso dell'anno.
3. Il Consigliere Comunale deve giustificare la propria assenza mediante comunicazione scritta e motivata al Presidente del Consiglio, il quale è tenuto a darne comunicazione al Consiglio.
4. Qualora un Consigliere Comunale sia rimasto assente a tre sedute consecutive del Consiglio senza fornire alcuna giustificazione, il Presidente lo invita a presentare per iscritto le ragioni dell'assenza entro il termine di 10 giorni e pone l'argomento all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio Comunale successiva alla scadenza del termine. Il Consiglio Comunale, se ritiene prive di fondamento le giustificazioni addotte dal Consigliere, può deliberare a maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi componenti la decadenza e procedere contestualmente alla surrogazione.
5. Costituiscono assenze per giustificato motivo ai sensi del precedente comma, quelle determinatesi per comprovate motivazioni di carattere medico-sanitario, professionale o per gravi motivi di famiglia.
6. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante come previsto dalla Legge n. 154/1981 e successive modificazioni.
7. A cura del Segretario Generale è tenuto il registro delle presenze dei Consiglieri alle sedute del Consiglio. Tale registro è pubblico e può essere consultato da tutti i cittadini.

Art. 8: Sospensione dalle funzioni

1. I Consiglieri Comunali possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del Prefetto nei casi stabiliti dalle leggi in vigore.

2. Il Sindaco ricevuta copia del provvedimento prefettizio convoca il Consiglio Comunale che prende atto della sospensione.
3. Il Consigliere sospeso non può esercitare alcuna funzione connessa alla carica elettiva sia nell'ambito del Comune sia in altri Enti, istituzioni, aziende speciali, etc. nelle quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.

Art. 9: Incompatibilità

1. Qualora un Consigliere Comunale assuma la carica di Assessore nella Giunta Comunale, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina.

Art. 10: Diritti

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di competenza del Consiglio Comunale. I Consiglieri hanno diritto di presentare ogni istanza prevista dal presente regolamento su argomenti inerenti sia le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale, che le altre attribuite al Comune dalle leggi e dallo Statuto. Essi, inoltre, hanno diritto di chiedere il pronunciamento o un'iniziativa da parte del Consiglio o della Giunta su altri argomenti.
2. Almeno un quinto dei Consiglieri Comunali ha diritto di chiedere la convocazione del Consiglio Comunale ai sensi di legge¹
3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo. I Consiglieri hanno, altresì, diritto di ottenere dal Segretario generale e dalla Direzione delle aziende o enti dipendenti dal Comune, copie di atti e documenti che risultino necessari per l'espletamento del loro mandato, in esenzione di spesa; il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge. Inoltre, i Consiglieri hanno la facoltà di accedere agli uffici degli enti di cui sopra.
4. L'esercizio dei diritti di cui al precedente comma 3 è effettuato dai Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario generale ed ai Dirigenti o dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici, servizi, aziende, istituzioni ed altri organismi, anche attraverso accesso informatico agli archivi comunali.
5. Il rilascio delle copie avviene:
 - entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della richiesta da parte del competente ufficio, ove si tratti di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, determinazioni dirigenziali, verbali delle Commissioni consiliari permanenti o delle altre Commissioni comunali istituite per legge o per Statuto, bandi e verbali di gara, ordinanze emesse dal Sindaco, assessori o dirigenti, petizioni presentate dai cittadini, richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione, pareri dei Revisori dei Conti;
 - entro i 20 giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della richiesta da parte del competente ufficio, negli altri casi.
6. Il Segretario generale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il Consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non ne consentono il rilascio.
7. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di Consigliere comunale, ai

¹ Art. 39, c. 2, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

sensi di legge² ed in esenzione dei diritti di segreteria, per lo stesso motivo, in conformità alla legge³.

8. I Consiglieri che, per ragione del loro mandato, sono appositamente autorizzati dal Presidente del Consiglio a recarsi fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese nelle modalità e termini di cui al documento per la disciplina delle spese di trasferta e di missione agli amministratori e relativa normativa vigente in materia.

Art. 11: Doveri e responsabilità

1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Nel caso di assenza la giustificazione, scritta e motivata, viene inviata al Presidente del Consiglio Comunale, il quale ne dà notizia al Consiglio.
3. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire la segreteria perché sia presa nota a verbale.
4. I Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministrazione o di parenti o affini fino al quarto grado.
5. Il divieto di cui al precedente comma comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni; i Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario generale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.
6. Il Consigliere comunale è responsabile, personalmente, secondo la normativa vigente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.
7. È esente da responsabilità il Consigliere che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.

CAPO IV – GRUPPI CONSILIARI

Art. 12: Costituzione e composizione

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un Gruppo Consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri. Nel caso che una lista abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo Consiliare.
3. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione del Presidente del nuovo gruppo.
4. I Consiglieri che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un gruppo, formano un gruppo misto che può essere costituito da diverse componenti politiche. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio, da parte dei consiglieri interessati.
5. Il gruppo misto è presieduto, in mancanza di nomina fra i componenti, dal Consigliere che ha raggiunto la cifra elettorale di voti più alta o, in caso di parità, il più anziano per età.

² N. 1 dell'Allegato B del D.P.R. 26.10.1972, n. 642

³ N. 8 della Tabella D della legge 8.6.1962, n. 604 e ss. mm.

Art. 13: Dotazioni logistiche

1. Ai Gruppi Consiliari è assicurata, tenendo conto della consistenza numerica di ciascuno di essi, la disponibilità di locali e di strumentazioni idonei al loro funzionamento. Possono essere costituite strutture comuni per il funzionamento di Gruppi minori.
2. I Gruppi Consiliari, previa richiesta al Presidente del Consiglio, potranno utilizzare locali in uso al Comune per manifestazioni ed iniziative connesse all'attività istituzionale. La disponibilità sarà assicurata dando precedenza alla priorità temporale della richiesta.

Art. 14: Capi Gruppo

1. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco il nome del Capo Gruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente del Consiglio Comunale le variazioni della persona del Capo Gruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capo Gruppo il Consigliere che ha raggiunto la cifra elettorale di voti più alta o, in caso di parità, il più anziano per età.
2. Ai Capi Gruppo, come sopra determinati, deve essere effettuata la comunicazione degli atti deliberativi, come dispone la legge.

Art. 15: Conferenza dei Capi Gruppo

1. La conferenza dei Capi Gruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio Comunale nell'esercizio delle sue funzioni concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
2. Il Presidente può sottoporre al parere della Conferenza dei Capi Gruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.
3. La Conferenza dei Capi Gruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo statuto, dal presente regolamento e dal Consiglio comunale, con appositi incarichi. Le proposte e i pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente.
4. La Conferenza dei Capi Gruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale. Alla riunione ha facoltà di partecipare il Sindaco, o suo delegato, e/o il Segretario generale od il suo sostituto; devono assistere i funzionari comunali richiesti dal Presidente.
5. La Conferenza deve essere inoltre convocata dal Presidente quando lo richiede il Sindaco o almeno la metà dei Capi Gruppo.
6. La riunione della conferenza dei Capi Gruppo è valida quando dai partecipanti è rappresentata almeno la metà dei componenti.
7. I Capi Gruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quand'essi siano temporaneamente impossibilitati ad intervenire di persona.
8. Delle riunioni della Conferenza dei Capi Gruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura del Segretario generale o, in caso di assenza o impedimento, di un suo delegato.
9. Ai componenti della Conferenza dei Capi Gruppo non è dovuto il gettone di presenza.

CAPO V – COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 16: Costituzione e composizione

1. Il Consiglio Comunale costituisce al suo interno Commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica con

deliberazione adottata nella prima adunanza successiva a quella della convalida degli eletti.

2. La composizione numerica delle Commissioni Consiliari è, di norma, pari a 1/3 dei componenti del Consiglio, nel rispetto dei criteri di cui al successivo comma 3.
3. Le Commissioni permanenti sono costituite da Consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal Consiglio con votazione palese nell'adunanza di cui al primo comma.
4. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il Gruppo Consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capo Gruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione, con deliberazione per la quale deve essere richiesta l'immediata eseguibilità.
5. Alle sedute delle Commissioni possono partecipare, con diritto di intervento ma senza diritto di voto, tutti i Consiglieri. Il loro numero non viene conteggiato ai fini del raggiungimento del numero legale.
6. Le commissioni consiliari già nominate dal Consiglio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, restano confermate nel loro numero e nella loro composizione, fatta salva la facoltà del Consiglio di deliberare circa la costituzione e la composizione delle nuove commissioni consiliari. Restano in vigore, altresì, le disposizioni che disciplinano specifiche competenze già attribuite alle commissioni consiliari permanenti.

Art. 17: Funzioni

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di competenza consiliare. Riferiscono al Consiglio sulle eventuali indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.
2. Le Commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio. In casi motivati di particolare urgenza, il Sindaco può chiedere al Presidente del Consiglio Comunale di attivarsi affinché il parere delle Commissioni sia reso in termini abbreviati.
3. Le Commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni, di mozioni e di ordini del giorno, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le proposte di deliberazioni, di mozioni e ordini del giorno vengono rimesse al Presidente del Consiglio Comunale il quale le trasmette al Segretario generale per l'istruttoria e l'eventuale successiva iscrizione all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria del Consiglio.
4. Le Commissioni possono effettuare consultazioni di rappresentanti di enti pubblici, di comunità di cittadini, di organismi ed uffici pubblici e privati, di associazioni di categoria, di esperti e di personale dell'Amministrazione comunale o degli enti dipendenti.
5. Per l'esercizio dei poteri ad esse affidati, le Commissioni possono, nelle materie di rispettiva competenza, chiedere alla Giunta informazioni o chiarimenti sull'andamento dell'Amministrazione comunale e su questioni connesse, anche di carattere politico.
6. Le Commissioni, inoltre, possono, con la presenza dell'Assessore competente, dare risposte ad eventuali interrogazioni per le quali l'interrogante ha chiesto che venga data risposta nella competente Commissione consiliare.

Art. 18: Presidenza e convocazione

1. Il Presidente di ciascuna Commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti, dove ogni commissario può esprimere un'unica preferenza. Nessun consigliere può essere eletto Presidente in più di una Commissione consiliare.
2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale, entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina della Commissione stessa.
3. La commissione elegge anche un Vice Presidente con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. In caso di assenza o di impedimento del Presidente o del Vice Presidente ne fa le veci il Consigliere più anziano d'età. Il Vice Presidente della Commissione collabora, inoltre, con il Presidente nell'assicurare il buon andamento dei lavori della commissione ed in particolare alla formazione dell'ordine del giorno.
4. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Il Presidente regola i lavori, disciplina i dibattiti e tiene contatti con gli altri Presidenti di commissione, la Giunta e il Presidente del Consiglio Comunale. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione a maggioranza dei voti dei componenti.
5. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della Commissione, espressione di Gruppi Consiliari che rappresentino almeno un quinto dei Consiglieri comunali in carica.
6. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione e, per conoscenza, agli altri Consiglieri, di norma, almeno 48 ore (due giorni liberi) prima della seduta. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione della quale viene inviato l'ordine del giorno.
7. Previa richiesta scritta del Consigliere componente della Commissione, la convocazione può avvenire tramite consegna dell'avviso presso il domicilio dei consiglieri componenti la commissione oppure tramite invio per telefax o strumentazione telematica all'indirizzo specificato dal richiedente; tali modalità sostituiscono, a tutti gli effetti, quella prevista al comma precedente.
8. Un Consigliere che non può partecipare alla riunione può essere sostituito con delega scritta da altro Consigliere dello stesso gruppo.
9. Il Sindaco o la Giunta, nel caso in cui intendono acquisire pareri o fare comunicazioni alle commissioni consiliari permanenti, possono richiedere al Presidente di convocare le medesime con le modalità previste ai precedenti commi.

Art. 19: Funzionamento

1. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti almeno 1/3 dei membri assegnati – con arrotondamento all'unità superiore – e, comunque, in numero non inferiore a 3.
2. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Il Presidente convoca la Commissione in seduta riservata esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare gravi danni agli interessi del Comune.

3. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente che ne verifica il mantenimento nel corso dello svolgimento dei singoli punti dell'ordine del giorno. In caso di mancanza o qualora venga meno il numero legale il Presidente deve dichiarare deserta la seduta e fissa la data e l'ora della seduta successiva, ricomprendendo nell'ordine del giorno della stessa anche gli argomenti non esaminati nella seduta dichiarata deserta o tolta.
4. Il Sindaco e gli assessori possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni. I Consiglieri possono partecipare ai lavori delle Commissioni, così come stabilito dal precedente art. 18.
5. Alle sedute delle Commissioni partecipano con diritto di intervento anche i soggetti invitati dal Presidente della Commissione, che possono essere soggetti estranei all'Amministrazione comunale. I nominativi di questi ultimi vengono comunicati al Presidente del Consiglio Comunale e ai Consiglieri componenti la Commissione.
6. In relazione agli affari di loro competenza, le Commissioni hanno il diritto di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Segretario Generale, dei dirigenti e funzionari del Comune, degli amministratori e dirigenti delle aziende e degli enti dipendenti, ancorché consortili o concessionari di servizi pubblici, nonché dei rappresentanti del Comune all'interno delle società. Il Segretario Generale, i dirigenti, i funzionari del Comune, gli amministratori e dirigenti delle aziende e degli enti dipendenti, tempestivamente convocati, sono tenuti a partecipare o far partecipare personale sufficientemente edotto su quanto oggetto di discussione convenendo con il Presidente della Commissione sul giorno e l'ora della riunione.
7. Le proposte di deliberazione, nonché gli altri affari che hanno oggetti uguali o connessi vengono, di norma, trattate congiuntamente.

Art. 20: Segreteria delle Commissioni – verbale delle sedute

1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dal dipendente comunale, di qualifica non inferiore alla C, designato dal Sindaco su proposta del Segretario Generale.
2. Spetta al Segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo. Il Segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso sottoscritto e depositato con gli atti dell'adunanza. In caso di necessità, formalmente accertata dal Presidente della Commissione, la verbalizzazione della seduta può essere affidata anche ad un membro della Commissione medesima diverso dal Presidente.
3. Copie dei verbali delle adunanze delle Commissioni vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono perché possano essere consultati dai Consiglieri comunali. Tale deposito ha carattere obbligatorio.

CAPO VI – COMMISSIONI SPECIALI

Art. 21: Commissione di controllo e garanzia

1. In conformità allo Statuto, qualora venga istituita la Commissione Consiliare Permanente di controllo e garanzia, essa è presieduta da un Consigliere appartenente ai Gruppi consiliari di opposizione.

2. La Commissione esercita funzioni di controllo sull'attuazione dei programmi e sul rispetto, da parte dei soggetti e organi che vi sono tenuti, degli indirizzi impartiti dal Consiglio. In particolare, il Presidente della Commissione attiva strumenti di verifica sull'iter procedimentale, sull'attuazione delle mozioni approvate dal Consiglio e che ricadono nell'ambito dell'attività della Commissione stessa, nonché sul rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento del sindacato ispettivo dei Consiglieri.
3. La Commissione esercita inoltre funzioni di controllo sugli atti di aziende ed enti dipendenti dal Comune, avendo cura di stabilire con essi periodici e continui momenti di confronto. A tal fine questi inviano i propri bilanci economici e finanziari e gli altri atti eventualmente richiesti dalla Commissione entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
4. La Commissione presenta annualmente al Consiglio una relazione sulla propria attività.

Art. 22: Commissioni speciali e d'inchiesta

1. Il Consiglio istituisce, in conformità a quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto e dal decreto legislativo n. 267/2000, quando ritiene che sia necessario:
 - a. Commissioni speciali composte da consiglieri ed esperti, incaricate di eseguire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferirne al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;
 - b. Commissioni d'inchiesta istituite all'interno del Consiglio, alle quali i titolari degli uffici del Comune, di Enti ed Aziende dipendenti, delle Società a partecipazione comunali hanno obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto di ufficio.
2. La Commissione di inchiesta può essere istituita:
 - a. su proposta della Giunta Comunale;
 - b. su richiesta di un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune con l'indicazione dei motivi.
3. La deliberazione istitutiva deve essere approvata a maggioranza assoluta dei membri assegnati al Consiglio.
4. Nella relazione al Consiglio le Commissioni speciali e d'inchiesta espongono i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite.
5. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro il termine di 60 giorni.
6. Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale, la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati al Segretario generale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.
7. Per quanto concerne la composizione ed il funzionamento delle Commissioni di cui al comma primo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al precedente capo III.

TITOLO II – DISCIPLINA DELLE SEDUTE

CAPO I – TIPOLOGIA DELLE SEDUTE

Art. 23: Sedute ordinarie, straordinarie ed urgenti

1. Il Consiglio Comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto nonché in adunanza straordinaria nei casi previsti dal presente regolamento.
2. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

Art. 24: Sedute pubbliche e segrete

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito ai commi successivi.
2. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono esaminati fatti o discussi argomenti che comportino valutazioni delle capacità anche professionali, oppure delle qualità morali di persone.
3. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
4. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità e capacità professionali di persone, il Presidente interrompe il dibattito senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata anche di un solo Consigliere può deliberare, a maggioranza di voti dei presenti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
5. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio ed al Segretario generale, il Vice Segretario ed il responsabile dell'ufficio di segreteria, vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 25: Sedute “aperte” e congiunte

1. Quando particolari condizioni o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente del Consiglio Comunale, sentito il Sindaco e la Conferenza dei Capi Gruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 2 del presente regolamento.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale, ricorrendo i presupposti indicati al primo comma, con la medesima procedura, parimenti ivi prevista, può, altresì, convocare l'adunanza congiunta del Consiglio Comunale con altri Consigli comunali e/o provinciali.
3. Le adunanze previste ai commi precedenti hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle circoscrizioni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, religiose, economiche, sportive, culturali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
4. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti rappresentate.

5. Durante le adunanze "aperte" e congiunte del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni od atti che determinano una spesa a carico del Comune.

Art. 26: Sedute consiliari con ripresa televisiva

1. Il Presidente ha facoltà di autorizzare riprese e trasmissioni radio televisive fornendo preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta consiliare.
2. E' fatto esplicito divieto nelle sedute di fare interventi sullo stato di salute o su altri dati personali definiti sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii..
3. I consiglieri devono manifestare per iscritto il loro eventuale dissenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine.
4. Le riprese televisive dovranno essere limitate ogni qualvolta debba essere assicurata la riservatezza dei soggetti presenti o degli argomenti oggetto del dibattito.
5. E' tassativamente vietata ogni altra attività privata di registrazione sotto forma di audio e video dell'adunanza.

CAPO II – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 27: Competenza della convocazione

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Presidente, esclusa l'adunanza di cui al successivo terzo comma.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione viene disposta dal consigliere anziano.
3. La convocazione del Consiglio Comunale per la prima adunanza dopo le elezioni è disposta dal Sindaco.
4. Quando la convocazione del Consiglio Comunale è resa obbligatoria da norme di legge o di statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, previa diffida, il Prefetto.

Art. 28: Avviso di convocazione – caratteristiche

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di avviso, secondo quanto stabilito dai commi successivi.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.
4. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono firmati dal Presidente o da colui che lo sostituisce od a cui compete, per legge, effettuare la convocazione.

Art. 29: Avviso di convocazione – modalità e termini di consegna

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del Consigliere a mezzo di un messo comunale o di altro incaricato del Comune oppure a mezzo telegramma, fax o strumentazione telematica all'indirizzo specificato dal richiedente.
2. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più Consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del

consegnatario. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

3. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
4. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Presidente del Consiglio Comunale provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal presente regolamento.
5. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.
6. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.
7. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
8. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima del giorno stabilito per la riunione.
9. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
10. L'eventuale ritardata o mancata consegna dell'avviso di convocazione, per cause non dipendenti dal soggetto cui compete la convocazione stessa, ovvero dagli uffici preposti al recapito, è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

CAPO III – ORDINE DEL GIORNO E DEPOSITO DEGLI ATTI

Art. 30: Ordine del giorno – predisposizione

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Salvo l'obbligo di inserire le proposte di argomenti richieste dal Sindaco o da almeno un quinto dei Consiglieri comunali, spetta al Presidente del Consiglio Comunale formulare l'ordine del giorno, rettificarlo od integrarlo.
3. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuare con certezza l'oggetto.
4. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 24. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
5. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 31: Ordine del giorno – pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo del Comune rispettivamente nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti quello della seduta. Il Segretario generale è responsabile che tale pubblicazione risulti esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, è pubblicato all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.
3. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri Comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze – comprensivi anche degli argomenti aggiunti - viene inviata a cura della segreteria comunale, assicurandone il tempestivo recapito:
 - al Sindaco
 - ai membri della Giunta Comunale
 - agli organi di informazione locale.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale, per le adunanze nelle quali saranno trattati argomenti di particolare importanza per la comunità, può eventualmente disporre la pubblicazione di manifesti per rendere noti il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti, fra quelli iscritti all'ordine del giorno, ai quali viene attribuita speciale rilevanza.

Art. 32: Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale o presso l'ufficio proponente, nel giorno dell'adunanza e nei cinque giorni precedenti, se trattasi di adunanza ordinaria, ovvero nei tre giorni precedenti se trattasi di adunanza straordinaria. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2. Nessuna proposta di deliberazione può essere sottoposta ad approvazione del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui al comma 1, nel testo completo dei pareri e, ove occorra, dell'attestazione di copertura finanziaria, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati.
3. All'inizio della seduta le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.
4. Le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione, del programma delle opere pubbliche e del conto consuntivo ed i relativi allegati, devono essere depositate rispettivamente almeno dieci e venti giorni liberi prima dell'adunanza nella quale dovrà esserne iniziato l'esame.

CAPO IV – APERTURA DELLE SEDUTE

Art. 33: Appello e verifica del numero legale

1. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario generale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti

nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.

2. Nel caso in cui sia trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
3. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario generale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal successivo articolo, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza per 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
4. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
5. Conclusa la discussione di un argomento e prima della votazione, ciascun Consigliere comunale ha diritto di chiedere al Presidente del Consiglio la verifica del numero legale. Ove sia constatata la mancanza di detto numero, si applica la procedura prevista al precedente comma 3.

Art. 34: Validità delle sedute - prima e seconda convocazione

1. Per la validità delle riunioni del Consiglio Comunale è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati oltre il Sindaco.
2. Quando la prima convocazione è andata deserta perché il numero legale non è raggiunto entro un'ora da quella stabilita nell'avviso di convocazione, ovvero perché nel corso della seduta è stata accertata la mancanza di tale requisito, il numero legale per la validità della seduta in seconda convocazione è raggiunto con la presenza di almeno 8 consiglieri oltre il Sindaco.
3. Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 48 ore. L'avviso di convocazione deve essere recapitato almeno 24 ore prima della riunione.

Art. 35: Designazione degli scrutatori

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre scrutatori, scegliendoli fra i Consiglieri presenti. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere, fra gli scrutatori.
2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.
3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
4. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei Consiglieri scrutatori.

5. I Consiglieri scrutatori, qualora si assentino momentaneamente o definitivamente dall'aula, devono comunicarlo al Presidente del Consiglio Comunale affinché egli possa procedere alla loro sostituzione.

Art. 36 : Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione d'assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri e dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene recato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate a continuare, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza dandone incarico alla Polizia Municipale.
3. Le regole di cui ai precedenti commi sono espone nella sala del Consiglio nello spazio riservato al pubblico.

CAPO V – ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE

Art. 37: Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio Comunale, concluse le comunicazioni del Sindaco, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato solo per decisione del Presidente o su richiesta del Sindaco o di un Consigliere, qualora nessuno dei Consiglieri si opponga; nel caso di opposizione, decide il Consiglio con votazione a maggioranza dei presenti, senza discussione.
2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dal comma seguente.
3. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti e dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 38: Interventi di esterni

1. Il Presidente, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e chiarimenti.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati dall'Amministrazione e/o i rappresentanti del Comune in enti, aziende, società e istituzioni partecipate dal Comune per fornire informazioni e chiarimenti.
3. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono essere invitati alle sedute del Consiglio non solo per illustrare relazioni e documenti relativi al Bilancio di Previsione ed al Conto Consuntivo, ma anche per effettuare comunicazioni inerenti l'attività del Collegio medesimo.

Art. 39: Segretario delle sedute

1. Le funzioni di Segretario del Consiglio Comunale sono svolte dal Segretario Generale, ovvero, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Segretario Generale, ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, da un Dirigente amministrativo designato dal Segretario Generale / suo sostituto.

2. Qualora, nel corso della seduta, si verificasse l'assenza temporanea o l'impedimento del Segretario Generale o di chi lo sostituisce, le funzioni di Segretario del Consiglio Comunale vengono svolte dal Consigliere più giovane d'età.
3. I compiti del Segretario del Consiglio Comunale sono:
 - a. effettuare l'appello nominale all'inizio della seduta, ovvero, nel corso della stessa, quando si verificano i casi contemplati dal presente regolamento;
 - b. fornire assistenza giuridico-amministrativa;
 - c. verificare l'esito delle votazioni;
 - d. curare la verbalizzazione delle sedute;
 - e. su invito del Presidente del Consiglio, fornire chiarimenti al fine di facilitare l'esame degli argomenti in discussione;
 - f. su invito del Presidente del Consiglio, fornire informazioni sul funzionamento dell'organizzazione del Comune.

Art. 40: Verbale delle sedute – redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa dal Consiglio Comunale.
2. Il verbale deve contenere l'elenco degli argomenti discussi, degli interventi effettuati, delle decisioni assunte con le modalità e l'esito delle votazioni. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
3. Delle adunanze del Consiglio Comunale è effettuata la registrazione a mezzo di apposito impianto. I supporti contenenti le registrazioni sono conservati presso la segreteria generale disponibili all'ascolto da parte dei consiglieri.
4. In caso di mancato funzionamento dell'impianto di registrazione il verbale è redatto a cura del Segretario Generale o del Vice Segretario o suo sostituto, secondo quanto previsto al comma 2. In luogo del testo integrale degli interventi dei Consiglieri sarà riportato il resoconto sommario degli stessi. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della sua lettura al Consiglio.
5. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario Generale e viene sottoposto ad approvazione in una delle successive sedute consiliari.
6. I verbali delle sedute segrete sono approvati in seduta segreta.

CAPO VI – COMUNICAZIONI, DELIBERAZIONI, ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO, QUESTIONI PROCEDURALI

Art. 41: Comunicazioni

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Sindaco effettua eventuali comunicazioni sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la Comunità.
2. Su ciascun argomento emerso dalle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un solo Consigliere per Gruppo Consiliare, per un tempo non superiore a cinque minuti. Spetta al Presidente del Consiglio controllare il numero degli argomenti emersi, le modalità ed i tempi di intervento, come previsti al successivo art.55.

Art. 42: Iniziativa in ordine alle proposte di deliberazione

1. L'iniziativa in ordine alle proposte di deliberazione spetta:
 - a. al Sindaco;

- b. alla Giunta Comunale;
- c. alle Commissioni Consiliari Permanenti;
- d. a ciascun Consigliere Comunale;
- e. ai cittadini, anche in forma associata;
- f. alle Consulte.

Art. 43: Procedure relative alle proposte di deliberazione

1. Le proposte di deliberazione d'iniziativa delle Commissioni Consiliari Permanenti vengono rimesse al Presidente del Consiglio Comunale, il quale le trasmette al Segretario Generale per la relativa istruttoria e l'eventuale successiva iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta ordinaria utile del Consiglio Comunale.
2. Le proposte di deliberazione d'iniziativa dei Consiglieri Comunali vengono rimesse al Presidente del Consiglio Comunale, il quale le trasmette al Segretario Generale per la relativa istruttoria – che deve comprendere anche il parere espresso dalla Commissione Consiliare Permanente competente per materia – e l'eventuale successiva iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta ordinaria utile del Consiglio Comunale.
3. Le procedure per l'esame delle proposte di deliberazione d'iniziativa dei cittadini, anche in forma associata, e delle Consulte, sono previste dallo Statuto.

Art. 44: Emendamenti e sotto-emendamenti

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti alle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, nonché alle mozioni e agli ordini del giorno.
2. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, le integrazioni, le parziali sostituzioni o le soppressioni di un testo o di parti di esso. Gli emendamenti sono presentati, per iscritto, al Presidente, entro il giorno precedente quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate, per iscritto, al Presidente nel corso della seduta. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.
3. Limitatamente alle proposte di deliberazione, gli emendamenti pervenuti prima dell'adunanza sono subito trasmessi dal Presidente al Funzionario competente che ne cura l'istruttoria. Per gli emendamenti alle proposte di deliberazione presentati nel corso dell'adunanza, su richiesta del Segretario Comunale, è possibile rinviare la trattazione della delibera a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno, per acquisire i necessari elementi di valutazione e/o pareri tecnici. Quando tali elementi e/o pareri non sono acquisibili, il Consiglio, a maggioranza dei presenti, decide sull'emendamento e, successivamente, sulla proposta di deliberazione per la quale è possibile anche disporre il rinvio ad altra adunanza.
4. I sotto-emendamenti, nella misura di uno per consigliere e a condizione che non costituiscano una sostituzione integrale dell'emendamento, possono essere presentati fino alla chiusura della discussione al Presidente.
5. I proponenti degli emendamenti e sotto-emendamenti hanno la facoltà di illustrarli, per non più di cinque minuti. Il Presidente del Consiglio Comunale dichiara inammissibili gli emendamenti estranei all'argomento in discussione e considera decaduti quelli eguali ad altri già votati sulla stessa proposta di deliberazione.

Art. 45: Interrogazione

1. L'interrogazione consiste in una domanda, rivolta al Sindaco o alla Giunta, che mira sia ad ottenere informazioni o spiegazioni circa la veridicità di un determinato fatto di competenza del Comune, sia a conoscere, sempre in relazione al fatto medesimo, i motivi e i criteri in base ai quali siano stati adottati o si intendono adottare eventuali provvedimenti da parte dell'Amministrazione Comunale.
2. L'interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore. Conclusa l'illustrazione il Sindaco può dare direttamente risposta alla interrogazione o demandare all'Assessore delegato per materia di provvedervi. Dopo la replica del Sindaco (o Assessore delegato) l'interrogante potrà chiedere la parola per dichiararsi soddisfatto o meno.
3. Quando l'interrogante lo richieda, l'interrogazione può avere risposta dall'Assessore competente in Commissione consiliare, lì terminando il proprio iter. L'interrogante dovrà specificare in calce all'interrogazione che è richiesta la trattazione in Commissione; pertanto l'interrogazione non verrà iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.

Art. 46: Interpellanza

1. L'interpellanza consiste in una domanda, rivolta al Sindaco, sull'opportunità e/o la necessità di provvedimenti già adottati o che il Sindaco e la Giunta intendono adottare, in merito a questioni di ampio respiro che interessano la comunità.
2. Alla risposta sull'interpellanza può replicare sinteticamente solo il consigliere interpellante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali motivi per un tempo massimo di cinque minuti. Successivamente potrà replicare il Sindaco o Assessore delegato.

Art. 47: Mozione

1. La mozione consiste in una proposta di deliberazione riguardante una materia di competenza del Consiglio, nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi ai quali lo stesso partecipa.
2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto al Sindaco, sottoscritte da uno dei Consiglieri proponenti e sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio che sarà convocata dopo la loro presentazione; esse vengono illustrate da uno dei Consiglieri proponenti. Successivamente si apre il dibattito al termine del quale il testo della mozione viene sottoposto all'approvazione del Consiglio.

Art. 48: Ordine del giorno

1. L'Ordine del Giorno consiste in una proposta scritta, presentata da uno o più Consiglieri e/o da uno o più Gruppi Consiliari, tendente ad attivare interventi ed iniziative da parte del Consiglio o della Giunta, anche in merito a competenze che esulano da quelle dell'Amministrazione comunale.
2. L'ordine del giorno viene illustrato da uno dei proponenti. Successivamente può aprirsi il dibattito al termine del quale il testo dell'ordine del giorno viene sottoposto all'approvazione del Consiglio.

Art. 49: Mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine consiste nel richiamo alle disposizioni statutarie e regolamentari relative alle modalità di discussione e votazione degli argomenti che il Consiglio sta trattando.

2. La mozione d'ordine è proponibile, da ogni Consigliere, in qualsiasi momento della seduta, anche verbalmente, con l'effetto di sospendere immediatamente l'argomento che si sta trattando.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale, verificata la legittimità e la fondatezza della richiesta, dopo l'intervento del proponente, concede la parola esclusivamente a due Consiglieri, uno a favore ed uno contrario, prima di sottoporre la questione al Consiglio, che decide a maggioranza dei presenti con voto palese.

Art. 50: Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese a maggioranza dei presenti.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato; successivamente è consentita la replica al Consigliere che ha sollevato il "fatto personale".

Art. 51: Questione pregiudiziale e questione sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione, proponendo il ritiro dell'argomento stesso.
2. La questione sospensiva si ha quando viene chiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione dell'argomento, richiedendo che lo stesso sia rinviato ad altra seduta.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte possono parlare, oltre al proponente – o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri – esclusivamente due Consiglieri, uno a favore ed uno contrario. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 52: Disposizioni comuni

1. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono sempre formulate per iscritto, firmate dai proponenti e presentate al Sindaco.
2. L'esame delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, viene effettuato secondo l'ordine con cui sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza. Se il consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, interpellanza e mozione, questa d'intende ritirata. Nel caso, invece, esse siano state sottoscritte da più Consiglieri ed uno di essi sia presente, la risposta viene comunque data. La trattazione avviene esclusivamente nelle adunanze ordinarie e, di norma, nella parte finale della seduta, salvo diversa decisione del Consiglio.
3. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano regolatore e le sue varianti generali non sono iscritte all'ordine del giorno interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno.
4. Nel caso che le istanze previste dal presente capo siano state presentate da più Consiglieri, il diritto di illustrazione e, ove previsto, di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.

5. Le interrogazioni e le interpellanze relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
6. Tutte le istanze riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
7. Il Presidente del Consiglio Comunale ha facoltà di individuare un'apposita seduta consiliare, nella quale raggruppare la discussione di interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno.

CAPO VII – DISCUSSIONE

Art. 53: Criteri generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere può intervenire una sola volta, ad eccezione delle ipotesi previste al precedente Capo VI.
3. Non sono ammesse discussioni o dialoghi fra i consiglieri. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento o ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
4. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista a divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
5. Il Sindaco o il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione.
6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del Sindaco o del relatore e le contro repliche – queste ultime solo nei casi previsti – dichiara chiusa la discussione.

Art. 54: Interventi – modalità

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un Consigliere turba l'ordine della seduta, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente può interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione.
5. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, rivolti al Presidente ed al Consiglio, salvo che il Presidente dia loro facoltà per particolari motivi, di parlare seduti.
6. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.

7. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
8. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al presente regolamento o ai termini di durata degli interventi dallo stesso regolamento stabiliti.
9. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista in un intervento non in tema, gli inibisce di continuare a parlare.
10. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal presente regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 55: Interventi – durata

1. Coloro che effettuano interventi per questioni procedurali hanno a disposizione un tempo massimo di tre minuti. Gli interventi per questioni procedurali sono quelli relativi alla proposta di variazione dell'ordine del giorno della seduta, alla proposta di passare a seduta segreta, alla mozione d'ordine, al fatto personale, alla questione pregiudiziale ed alla questione sospensiva.
2. Le comunicazioni devono essere contenute in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un Consigliere per ciascun gruppo, compreso quello cui appartiene l'autore della comunicazione, per un tempo non superiore a cinque minuti.
3. In merito alle proposte di deliberazione, i relatori hanno a disposizione venti minuti per l'illustrazione e quindici minuti per le eventuali repliche. In merito agli interventi, ciascun Consigliere o Assessore ha a disposizione dieci minuti
4. L'illustrazione dell'interrogazione e la risposta del Sindaco (o Assessore delegato) devono essere contenute, ciascuna, nel tempo massimo di cinque minuti. Al Consigliere interrogante sono concessi cinque minuti per dichiarare e motivare la propria soddisfazione o insoddisfazione.
5. L'illustrazione dell'interpellanza e la risposta del Sindaco (o Assessore delegato) devono essere contenute nel tempo massimo di cinque minuti. Dopo la replica del Sindaco (o Assessore delegato) sono concessi all'interpellante cinque minuti per dichiarare e motivare la sua soddisfazione o insoddisfazione. Il Sindaco (o Assessore delegato) ha a disposizione cinque minuti per la replica.
6. I proponenti hanno a disposizione dieci minuti per l'illustrazione delle mozioni e degli ordini del giorno. Analogo tempo è concesso al Sindaco, a ciascun Consigliere o Assessore per il suo intervento.
7. L'emendamento e il sotto emendamento viene illustrato dal proponente nel tempo massimo di sette minuti. Nel dibattito, ove autorizzato, ciascun Consigliere o Assessore può intervenire per un tempo massimo di tre minuti. Infine, il relatore o proponente ha a disposizione tre minuti per la replica, prima della votazione.
8. Per le dichiarazioni di voto di cui al successivo art. 56, i Consiglieri hanno a disposizione cinque minuti che sono elevati a dieci quando viene effettuata un'unica dichiarazione di voto relativa a provvedimenti per i quali il Consiglio abbia scelto di votare per singoli commi, articoli, capitoli o, comunque, parti aggregate del testo.
9. Il Presidente del Consiglio Comunale, d'intesa con la Conferenza dei Capi Gruppo, può stabilire deroghe ai tempi previsti nei precedenti commi del presente articolo.

CAPO VIII – VOTAZIONI

Art. 56: Dichiarazioni di voto

1. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo. Qualora uno o più Consiglieri dissentano dalla posizione dichiarata dal proprio gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione.
2. Nei casi riguardanti provvedimenti per i quali il Consiglio Comunale, ai sensi del successivo art. 58, 2° comma, abbia scelto di votare per singoli commi, articoli, capitoli o, comunque, parti aggregate del testo, viene effettuata un'unica dichiarazione di voto.

Art. 57: Votazioni in forma palese e segreta

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.
2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
3. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del presente regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.
4. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano o per appello nominale. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa verrà effettuata.
5. Nel caso di voto per alzata di mano, il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando, prima, a votare coloro che sono favorevoli, dopo, i contrari ed, infine, gli astenuti.
6. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati.
7. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata esclusivamente a mezzo di schede.
8. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario generale, il Presidente ne proclama il risultato.
9. La votazione, tranne quella mediante scrutinio segreto, è soggetta a controprova se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
10. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
11. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
12. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, cioè un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dia un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
13. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
14. Le schede bianche e nulle non si computano per determinare la maggioranza dei voti.

15. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
16. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

Art. 58: Ordine delle votazioni

1. Su ogni argomento la votazione avviene, di norma, sull'intera proposta.
2. La votazione può avvenire per singoli commi, articoli, capitoli o, comunque, parti aggregate di un testo quando ciò sia stato richiesto da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati; in tali casi, concluse le votazioni per parti separate, si procede alla votazione dell'intera proposta.
3. L'ordine delle votazioni è il seguente:
 - a. questioni sospensive;
 - b. questioni pregiudiziali;
 - c. sotto emendamenti;
 - d. emendamenti nel seguente ordine: soppressivi, modificativi, aggiuntivi;
 - e. votazioni per singoli commi, articoli, capitoli o, comunque, parti aggregate del testo;
 - f. proposte nel loro testo complessivo.
4. Per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli capitoli, presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale, corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale, e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla Giunta con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.

Art. 59 – Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.
3. L'esito della votazione viene proclamato dal Presidente.

TITOLO III – ALTRE ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I – NOMINE E DESIGNAZIONI

Art. 60: Nomine e designazioni di rappresentanti dell'Amministrazione Comunale

1. In virtù dei poteri attribuitigli dalla legge⁴, il Sindaco provvede alla nomina e alla designazione di rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi che il Consiglio Comunale stabilisce periodicamente. Tali nomine sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art. 61: Nomine e designazioni di rappresentanti del Consiglio Comunale

1. Nei casi in cui la legge, lo statuto ed i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un rappresentante del Consiglio Comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio medesimo.
2. La nomina o la designazione da parte del Consiglio Comunale è effettuata in seduta pubblica, con voto palese.
3. Quando la legge, gli statuti o i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente del Consiglio Comunale stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze; ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome, o un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.
4. Non costituiscono causa di ineleggibilità o incompatibilità gli incarichi conferiti a Consiglieri Comunali, allorché detti incarichi siano espletati in ragione del mandato elettivo e siano previsti da norme di legge, statuto o regolamento.

Art. 62: Pari opportunità

1. Tutte le nomine e le designazioni contemplate nel presente capo devono essere effettuate nel rispetto delle norme sulle pari opportunità.

⁴ Art. 50, c. 8, D. Lgs. 18.8.2000, n. 267

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 63: Diffusione del Regolamento

1. Copia del presente regolamento è inviata dal Sindaco ai Consiglieri comunali in carica.
2. Copia del regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
3. Copia del regolamento è inviata ai Consiglieri neo-eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.
4. Copia del regolamento deve essere disponibile sul sito internet del Comune.

Art. 64: Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale è divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione del regolamento stesso.

Art. 65: Norma transitoria inerente le Commissioni Consiliari Permanenti

1. Le Commissioni Consiliari Permanenti esistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento sono confermate nel numero, nella composizione e nelle competenze, fino al momento in cui il Consiglio Comunale procederà al loro rinnovo.